

Milano

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

13276/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 27/11/2007

SENTENZA

N. 2655 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dott. PIZZUTI GIUSEPPE    | PRESIDENTE  |
| 1. Dott. COLONNESE ANDREA | CONSIGLIERE |
| 2. Dott. AMATO ALFONSO    | "           |
| 3. Dott. SCALERA VITO     | "           |
| 4. Dott. PALLA STEFANO    | "           |

REGISTRO GENERALE

N. 039212/2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :


1) CIPRIANI GIOVANNI

N. IL 07/10/1961

avverso SENTENZA del 12/05/2006

CORTE APPELLO

di BOLOGNA



visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SCALERA VITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vittorio Martusciello, che chiede il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Giuseppe Benedetto del Foro di Roma, difensore della parte civile, che chiede il rigetto del ricorso dell'imputato con la condanna alle spese e deposita conclusioni e nota spese;

udito l'avv. Adelmo Manna del Foro di Roma, difensore dell'imputato, che solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 59 comma 4 c.p.; in subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite;

attese sul punto le conclusioni del Procuratore Generale, che ritiene inammissibile l'eccezione; udita la difesa di parte civile che chiede dichiararsi inammissibile l'eccezione sollevata

#### O S S E R V A

1.-Con sentenza del GUP di Piacenza del 18.3.2005 Cipriani Giovanni veniva ritenuto responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa, per aver sostenuto, nel capitolo quarto del saggio intitolato "Lo Stato Invisibile", edito dalla casa editrice Sperling & Kupfer, interamente dedicato al tema "gli informatori socialisti", che l'on. Cladio Martelli era un informatore del SID con il nome di codice Marte, poi mutato in Uranio, ed aveva svolto nella predetta qualità attività spionistica per l'Ufficio "D" alle dipendenze prima del generale Maletti e poi del generale Romeo.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna il 12 maggio 2006.

Avverso detta sentenza propone ricorso il Cipriani, deducendo:

- 1) violazione degli artt. 192 e 195 cpp, non avendo i giudici del merito valutato adeguatamente le dichiarazioni dei testimoni che avevano riferito de relato di circostanze apprese da persone decedute, né dato conto di aver affrontato il problema dell'utilizzabilità delle testimonianze *de auditu* e quello dei limiti del consenso della parte sull'utilizzabilità degli atti nel giudizio abbreviato;



- 2) violazione dell'art. 606 lett. "e" cpp, per contraddittorietà della motivazione in ordine specificamente alla valutazione delle testimonianze dei testi Salvini e Giraudo;
- 3) Inutilizzabilità di una missiva con cui il generale Pollari aveva categoricamente escluso che la fonte Marte potesse identificarsi nell'on. Martelli, acquisita agli atti in violazione dell'art. 438 cpp, essendo stata condizionata la richiesta di rito abbreviato solo all'acquisizione presso il SISMI del fascicolo relativo alla fonte "Marte", nonché all'esame del dott. Salvini e del Colonnello Giraudo; era avvenuto che il generale Pollari, nel rifiutare per iscritto la produzione del fascicolo di cui s'è detto, aveva spontaneamente aggiunto che l'on. Martelli non era la fonte Marte;
- 4) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51, 59 e 595 c.p., essendo stata erroneamente esclusa la scriminante del diritto di critica e cronaca anche a livello putativo, laddove invece detta esimente, anche se ritenuta erroneamente sussistente, avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta ai sensi del quarto comma dell'art. 59 c.p., non vertendosi nella specie in ipotesi di delitto colposo; contraddittorietà della motivazione sul punto.

2.- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché trattano della stessa tematica, e cioè degli elementi di prova acquisiti, che è prospettata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione con cui la corte territoriale aveva dato contezza della loro valutazione.

Le censure sono fondate, essendo evidente la contraddittorietà stigmatizzata, che risulta dallo stesso testo della sentenza ed è di tale rilevanza da non consentire la percezione della sua ratio decidendi.

Giova tener presente che il Cipriani aveva addotto a sua difesa la scriminante, quantomeno putativa, del diritto di cronaca; aveva



perciò l'onere di dimostrare la veridicità del fatto riferito, o quantomeno di aver provveduto con assoluto scrupolo alle verifiche ed ai riscontri necessari, confermativi della apparenza di veridicità del fatto che intendeva pubblicizzare.

L'imputato aveva ritenuto di assolvere l'onere facendo riferimento a notizie apprese da fonti non verificabili, atteso che si trattava di persone decedute, nonché da fonti che erano state verificate ed avevano specificamente deposto sul punto: queste ultime si identificavano nel magistrato dott. Guido Salvini, che nella qualità di giudice istruttore s'era occupato della vicenda concernente l'informatore "Marte" nell'ambito del processo relativo alla strage di Piazza Fontana, nonché nel colonnello Massimo Giraudo, ufficiale dei carabinieri addetto al SISMI.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto procedere a puntuale disamina degli elementi di prova suindicati.

Come può constatarsi dalla mera lettura del provvedimento della corte di Bologna, detta disamina non è esente da vizi logici e contraddizioni.

Infatti la sentenza in questione afferma alla pagina 13 che il dott. Salvini aveva dato atto "di aver preso visione dei fascicoli in carico al SID relativi alla fonte Marte e di aver appreso che la stessa si identificava con Martelli" aggiungendo di "aver avuto una sensazione di verosimiglianza di tale indicazione alla luce del contenuto dei fascicoli".

Continua la stessa pagina affermando che "il teste Giraudo ha ammesso di aver avvertito il Salvini, prima di consegnargli i fascicoli, di agire con prudenza, poiché la fonte Marte si identificava per Martelli, per averlo appreso dal proprio dirigente Leheman (deceduto)".

Pertanto ove la lettura della sentenza si arrestasse qui, dovrebbe concludersi per la veridicità di quanto il Cipriani aveva affermato nel suo libro.



Senonché nel fondo della stessa pagina la corte territoriale sostiene che la deposizione del Salvini "nulla ha potuto riferire in merito alla identificazione della fonte Marte da parte del Cipriani, essendo peraltro lo stesso teste incerto su tale identificazione"

Prosegue la sentenza affermando che "neppure la deposizione di Giraud appare di maggior spessore, poiché lo stesso si limita a riferire un'informazione appresa da una fonte qualificata ( una persona anch'essa deceduta) poi confidenzialmente ed informalmente riferita al Salvini".

Di modo che la sentenza impugnata prima dà atto di testimonianze oltremodo qualificate attestanti come la fonte Marte (poi Uranio) si identificasse nell'on. Martelli, e subito dopo ne svisciva immotivatamente la portata probatoria con palese contraddizione. Infatti conclude la sentenza a pagina 14, ancora una volta smentendo e contraddicendo se stessa, che quelle che il Cipriani aveva addotto come conferme della veridicità dell'informazione, si risolvevano in circostanze apprese da testi de relato, senza possibilità di verifica della fonte primaria.

L'assunto non solo si poneva in contraddizione con le premesse, ma era anche errato in diritto, atteso che ai sensi dell'art. 195 comma terzo cpp le dichiarazioni de relato sono utilizzabili se l'esame diretto delle fonti primarie "risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità".

Altra fonte di prova aveva a disposizione il giudice del merito, e cioè la lettera con cui il generale Pollari, nel rifiutare sostanzialmente la trasmissione in visione al GIP del dossier relativo alla fonte Marte o Uranio, aveva tuttavia aggiunto di aver verificato che la fonte Marte non s'identificava nell'onorevole Martelli.

Giova ricordare che il GIP aveva chiesto in visione il dossier, dando corso alla richiesta di giudizio abbreviato che il Cipriani aveva condizionato anche all'acquisizione del detto dossier.

Premesso che la lettera del generale Pollari era stata ovviamente e



legittimamente allegata al fascicolo processuale, trattandosi di risposta a specifica richiesta di produzione di atti, e non si vede del resto dove potesse essere allegata, è ovvio che il documento in questione assumeva il rango di ulteriore elemento di valutazione, che doveva essere considerato congiuntamente alle altre acquisizioni probatorie.

La corte territoriale aveva invece ingiustificatamente attribuito alla lettera un valore probatorio tanto intenso, da obliterare ogni altra prova di segno contrario, senza spiegare perché avesse ritenuto di accordare alla missiva tale speciale credibilità, nonostante la pesante valenza negativa che ad essa conferiva il diniego di produzione del dossier richiesto, che certamente esisteva, come deve arguirsi da quanto aveva dichiarato il dott. Salvini, che l'aveva esaminato.

Si tratta di ulteriore contraddizione in cui la corte territoriale è incorsa senza darne contezza se non con asserzioni assiomatiche vaghe e tautologiche.

Non diverse considerazioni vanno svolte in ordine allo scrutinio dei presupposti della scriminante putativa.

Infatti la sentenza impugnata, una volta giunta immotivatamente alla conclusione della non veridicità della tesi del Cipriani in ordine all'identificazione della fonte Marte o Uranio, pur avendo dato atto di come l'imputato avesse riferito di non aver potuto raggiungere conclusioni definitive, precisando che peraltro era ben possibile che l'on. Martelli fosse stato utilizzato dal SID in guisa di informatore inconsapevole, ha tuttavia ritenuto, sostituendo una mera immotivata opinione alla stretta oggettività dei fatti, che comunque tali precisazioni non potevano valere a scagionare il Cipriani, perché dal tenore complessivo del capitolo del libro si comprendeva come l'identificazione tra l'on. Martelli e l'informatore Marte era in sostanza presentata come certa.

Anche tale asserzione appare generica, immotivata e



contraddittoria.

La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Bologna, che effettuerà il riesame del valore probatorio degli elementi acquisiti, provvedendo altresì, ove dovesse ritenere comunque non provata la veridicità dei fatti riferiti dal Cipriani nel suo saggio, a dar conto del motivo per il quale non sarebbe ravvisabile nella specie neppure a livello putativo la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.


Atteso quanto precede, l'eccezione di incostituzionalità proposta in udienza non assume rilevanza.

P. Q. M.


La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007

IL CONSIGLIERE Est.



IL PRESIDENTE



Depositata in Cancelleria  
Roma, li ..... 28/MAR. 2008



IL CANCELLIERE  
Carmela Lanzùise